

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1458 del 29 ottobre 2015**

pag. 1/4

SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

TRA

la Giunta Regionale della Regione del Veneto (d'ora in poi per semplicità Regione del Veneto), con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da Franco Contarin, nato a Galzignano Terme il 12/10/1967, in qualità di Direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, legittimato ai sensi della legge regionale 31/12/2012 n. 54 e della DGR n. 2968 del 30/12/2013 domiciliato per la carica in Venezia – Dorsoduro 3901;

E

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato CREA) - C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 82 (CAP 00184), rappresentato dal dr. Salvatore Parlato, in qualità di Commissario Straordinario e rappresentante legale, nato a Lentini (Sr) il 31.01.1973, nominato con DM Mipaaf n. 12 del 2 gennaio 2015, domiciliato per la carica in Via Nazionale, 82 – 00184 Roma.

PREMESSO CHE

- a. l'Italia partecipa in qualità di partner al progetto n. 312071 “Sviluppo e applicazione di nuove metodologie per la valutazione degli impatti ambientali dei programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea ENVIEVAL”; da realizzarsi nell'ambito del 7° Programma Quadro Europeo per la Ricerca – Cooperazione – Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie - Programma FP7-KBBE – della durata dal 01/2013 al 12/2015, finanziato dalla Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, coordinato dall'Istituto tedesco JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTYTUT e realizzato negli Stati membri partecipanti (Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Regno Unito e Ungheria);
- b. il progetto di ricerca, finanziato dalla DG Ricerca nell'ambito del 7° Framework Program prevede anche la verifica in specifici casi di studio, tra cui è stato incluso anche il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Veneto;
- c. in particolare, per l'Italia partecipa il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), già l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
- d. il progetto di ricerca richiede un'adeguata base informativa, basata sui flussi informativi messi a disposizione dalle diverse Amministrazioni per aumentare la quantità e qualità dei dati raccolti;
- e. il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) è stato istituito dall'art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 23/12/2014 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), che ha previsto:
 - l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione;
 - il subentro del Consiglio nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti;
- f. con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 gennaio 2015, n. 12 è stato nominato Commissario Straordinario e Legale Rappresentante del CREA il Dott. Salvatore Parlato, con i compiti di cui all'art. 1, comma 381 della Legge n. 190/2014;
- g. nelle more della realizzazione di quanto stabilito dalla norma, è divenuta prioritaria la necessità di non interrompere le attività in corso e di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e scientifica

facente capo all'ex INEA, Ente incorporato, e pertanto con Decreto del Commissario straordinario n. 3 del 21 gennaio 2015 è stato costituito il Centro di responsabilità amministrativa INEA (CRAI) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e, con il suddetto decreto n. 3/2015, è stata altresì nominata titolare del CRAI la Dr.ssa Laura Proietti;

- h. nelle more della organizzazione funzionale del nuovo Organismo di ricerca, come previsto dalla legge di stabilità 2015, il nuovo ente CREA adotta le procedure previste dai Regolamenti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- i. che è interesse del CREA collaborare con la Regione Veneto alla realizzazione delle attività previste dal progetto, in quanto rientranti tra i compiti istituzionali ereditati dall'INEA e dal CRA;
- j. la collaborazione tra Regione del Veneto e il CREA, nelle attività promosse e indirizzate dall'INEA, è finalizzata a cooperare al fine di ottenere degli strumenti per ottimizzare il monitoraggio e la valutazione quale esito dell'attività di ricerca e di studio nell'ambito del progetto ENVIEVAL;
- k. le parti intendono, altresì, promuovere la diffusione di risultati scientifici nel settore agricolo e nell'interesse generalizzato della collettività;
- l. la Regione del Veneto, in quanto Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, attua il costante monitoraggio dell'attuazione dello stesso, mediante la rilevazione di indicatori fisici, finanziari e procedurali;
- m. la Regione è titolare degli archivi informatici inerenti l'attuazione del PSR nonché dell'Anagrafe del settore Primario;
- n. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- o. le attività di ricerca inerenti la presente convenzione possono definirsi come "interesse comune" ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241 del 1990;
- p. ai sensi del suddetto art. 15, gli accordi devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E PRESO ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

(Oggetto)

1. Con la presente **convenzione di ricerca** la Regione del Veneto attiva una collaborazione con il CREA per l'attività di ricerca e di studio nell'ambito del progetto ENVIEVAL, come definite in premessa.

ART. 2

(Obblighi delle Parti)

1. Il CREA si impegna a utilizzare i dati ricevuti dalla Regione del Veneto per la realizzazione delle attività di ricerca, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, 7 e 8 della presente Convenzione, per la predisposizione dei prodotti previsti dal progetto ENVIEVAL.
2. Il CREA si impegna a rendere disponibili alla Regione del Veneto – Autorità di Gestione PSR, i risultati del progetto di ricerca e ad orientare lo stesso, ove pertinente ed opportuno anche in base alle esigenze espresse dall'Autorità di Gestione (AdG).
3. Il CREA individua il dr. Andrea Povellato, responsabile della Sede regionale CRAI (ex INEA) per il Veneto, e referente scientifico per le attività previste dal progetto, quale incaricato per la puntuale esecuzione delle iniziative previste dalla presente convenzione.
4. La Regione del Veneto si impegna a fornire i dati registrati nei propri archivi informatici, corredati dai relativi metadati, derivanti dal monitoraggio e valutazione relativi alle politiche di sviluppo rurale attuate nella Regione del Veneto e dall'Anagrafe del Settore primario (di seguito "archivi dei

dati") necessari allo svolgimento della ricerca, nonché a mettere a disposizione le proprie conoscenze in materia di monitoraggio.

5. La Regione del Veneto individua nel dott. Franco Contarin il referente per le attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3

(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto.
3. Ai fini della presente convenzione, le Parti potranno recarsi ciascuna nella sede dell'altra e, pertanto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale.

Art. 4

(Utilizzazione e custodia dei dati forniti)

1. Il CREA dichiara che l'accesso agli archivi dei dati è necessario per lo svolgimento diretto delle proprie attività di ricerca nell'ambito del progetto ENVIEVAL e si impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente in conformità a tali scopi.
2. Il CREA si impegna a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il CREA si impegna a non diffondere, comunicare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati acquisiti.
4. I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformità a quanto stabilito dagli artt. 51 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole contenute nel "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", di cui all'allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 5

(Oneri economici)

1. La convenzione di ricerca non comporta alcun onere diretto per le Parti. Nessun corrispettivo è dovuto da una parte all'altra per le prestazioni rese nell'ambito della convenzione.

ART. 6

(Durata)

1. La presente convenzione, ha la durata di dodici mesi e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini qui riportati e che verrà sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 7

(Proprietà dei prodotti)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto –in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo– che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione.

ART. 8

(Obbligo di Segretezza)

1. Il CREA e la Regione del Veneto considerano riservata l'attività di ricerca nell'ambito del progetto ENVIEVAL e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far

osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

ART. 9

(Inadempimenti, clausola risolutiva, recesso)

1. Eventuali inadempienze rispetto agli obblighi di cui all'art. 2 daranno diritto alla Regione del Veneto di dar corso alla immediata risoluzione del rapporto in atto.
2. Le Parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

ART. 10

(Controversie)

1. Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.
2. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, si procederà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

ART. 11

(Registrazione e bollo)

La presente convenzione, trattandosi di scritture private non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata solamente in caso d'uso in misura fissa, con spese di registro a carico della parte richiedente, secondo quanto disposto dall'art. 4 – Tariffa parte secondo del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo sono a carico del CREA.

La presente convenzione, composta di numero 11 articoli, è dattiloscritta in numero 4 pagine, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Luogo.....data..... Luogo.....data.....

per la Regione del Veneto

per il CREA

Dr. Salvatore Parlato
Commissario Straordinario
